

Legge Regionale Lazio 30 Marzo 1992, n. 29
(in BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 10 del 10 Aprile 1992)

Norme per l'attuazione del diritto allo studio

Art. 10
(*Servizio trasporto*)

1. Il servizio trasporto deve essere attuato in favore degli alunni:

- a) che frequentano le scuole materne;
- b) che frequentano le scuole dell'obbligo;
- c) residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare;
- d) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge.

2. Il servizio può essere costituito, in tutto o in parte, anche da rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio o da altre facilitazioni e provvidenze.